

Da questo numero una serie di contributi dedicati all'analisi della "disciplina 231"

L'identificazione dei rischi in materia ambientale

L'osservatorio rappresenta un nuovo spazio di approfondimento, che si propone di fornire ai lettori la "cassetta degli attrezzi" per un'efficace prevenzione e gestione in azienda delle sanzioni penali nell'ambiente e nella salute e sicurezza sul lavoro

di **Mara Chilosi**, avvocato, Chilosi Martelli – studio legale associato

Il tema

Uno dei primi argomenti da affrontare occupandosi di "231" e, più in generale, di *risk management*^[1] è indubbiamente quello della "**identificazione dei rischi**" (o "**mappatura**"). Si tratta, in estrema sintesi, dell'operazione che, attraverso l'analisi di diverse fonti, consente di individuare le attività in cui, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (cioè, per semplificare, di un'impresa), una o più figure possono commettere o contribuire a commettere i "reati-presupposto" (cioè, i reati che possono far sorgere la cosiddetta responsabilità amministrativa da reato degli enti e che sono previsti dagli articoli 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001; in proposito, si parla comunemente di "catalogo 231"), descrivendone le possibili modalità attuative. L'identificazione dei rischi di commissione dei reati ambientali compresi nel "catalogo" di cui all'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001, presenta diverse

peculiarità derivanti dalla:

- *tipologia* dei reati in questione – generalmente commessi a titolo colposo e legati alla attività *fisiologica* dell'impresa;
- *trasversalità* degli aspetti ambientali e dunque dal coinvolgimento di svariate funzioni nella loro gestione;
- *necessità* di tenere conto della giurisprudenza (sia amministrativa che penale) per comprendere appieno le condotte che possono integrare le fattispecie interessate.

Questi elementi rendono l'operazione in questione evidentemente complessa. Occorre, infatti, **prendere in considerazione, uno per uno, tutti i reati-presupposto, nelle loro diverse modalità attuative, e non limitarsi a una valutazione dei rischi unitaria, inidonea** a svolgere la propria fondamentale funzione nell'ambito del modello. Ciò anche perché alcune fattispecie possono applicarsi o non applicarsi a seconda del

tipo di attività svolta dall'impresa, delle dimensioni della stessa, delle emissioni provocate o delle sostanze impiegate nel processo produttivo (es. Aia, Sistri, scarichi idrici, emissioni atmosferiche).

Il caso

Un problema che si verifica di frequente - e che è capitato di riscontrare in aziende appartenenti a settori anche molto diversi fra loro (dalle imprese commerciali, a quelle chimico-farmaceutiche, metalmeccaniche e metallurgiche) - riguarda la "trasformazione" giuridica di un certo bene (un bene strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o, in certi casi, addirittura il prodotto stesso di questa attività) in "rifiuto"; eventualità, questa, che determina importanti conseguenze sul piano sanzionatorio, prima fra tutte la possibile contestazione dei reati di deposito incontrollato di rifiuti o di gestione illecita di rifiuti di cui agli articoli 255 e 256, D.Lgs. n. 152/2006.